



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.as.it

Reg. Gen. n. 792

data 24-06-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 30

data 11-6-2019

OGGETTO

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa – C.I.G. Z4628E35E9.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione sindacale n. 22 dell'8/05/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. n. 1, denominata "Area Amministrativa" al Dott. Giuseppe Calabrese, inquadrato nella categoria D, e sono state attribuite allo stesso dipendente le funzioni di cui all'art. 109 D. Lgs. N. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27.12.2015, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 20.01.2016, esecutiva, con la quale è stato prorogato in via provvisoria il P.E.G. 2016;
- la deliberazione consiliare n. 79 del 23.11.2016, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- il comma 1, dell'art. 250 D Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 04.03.2019, con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2018/2019.

Premesso che:

- con raccomandata A.R. consegnata il 15.05.2019 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 22415, l'impresa Alaimo Costruzioni srl - rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Marco, con studio legale in Casteltermini - ha notificato ricorso per decreto ingiuntivo con domanda di esecuzione provvisoria contro il Comune di Favara, per le motivazioni meglio indicate nel medesimo ricorso, nonché il decreto ingiuntivo n. 343/2019 del 17.04.2019 (R.G. n. 4064/2018), emesso dal Giudice Unico di Primo Grado del Tribunale di Agrigento a seguito del predetto ricorso;
- con il decreto ingiuntivo sopra menzionato, è stato ingiunto a questo Comune di pagare la somma meglio specificata entro quaranta giorni dalla notifica del decreto medesimo, con avvertimento all'Ente debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro lo stesso decreto avanti al Tribunale di Agrigento nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
- con il medesimo decreto, il Giudice ha ritenuto che non ricorreranno i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
- il Responsabile della P.O. n. 4, denominata Area U.T.C., ha relazionato, con nota prot. n. 27121 del 12.06.2019, sul ricorso sopra citato segnalando gli atti posti in essere da questo Comune in relazione alla vicenda oggetto del procedimento giudiziario in argomento e rappresentando la necessità di costituirsi in giudizio;
- con determinazione sindacale n. 43 del 14.06.2019, è stato disposto che il Comune di Favara si costituisse e resistesse nel giudizio di che trattasi, proposto dalla società Alaimo Costruzioni srl, demandando l'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti necessari a tal uopo al Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Amministrativa;

Tutto ciò premesso,

Precisato che:

- il Servizio Affari Legali di questo Comune si è prodigato, con solerzia e, comunque, lo stesso giorno della notifica del decreto ingiuntivo in parola, a richiedere all'Ing. Alberto Averna, Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4, denominata "Area UTC" apposita relazione sul predetto ricorso e decreto ingiuntivo, con invito ad allegare tutta la documentazione agli atti d'ufficio, inerente la controversia, ed evidenziando l'eventuale sussistenza di elementi per proporre opposizione al predetto decreto ingiuntivo, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, giusta nota prot. n. 22463 del 15.05.2019.
- nella medesima nota si è evidenziato che detta relazione e la relativa documentazione erano necessarie ed indispensabili affinché l'Amministrazione comunale - nella persona del Sindaco - potesse pronunciarsi mediante l'adozione di apposito provvedimento, sulla opposizione del decreto di che trattasi;

- si è altresì fatto presente che, poiché ai sensi del Regolamento comunale in argomento, l'iter procedurale per l'affidamento a un professionista esterno dell'incarico legale comporta dei tempi non brevissimi, occorre far pervenire allo scrivente Responsabile della P.O. n. 1 quanto richiesto entro e non oltre il 24 maggio 2019 e ciò al fine di evitare che potessero decorrere i termini per potere consentire al Comune di proporre opposizione al decreto in parola;
- nonostante gli svariati solleciti inoltrati per le vie brevi all'Ing. Avenia, n.q. spiegata, la relazione richiesta è pervenuta allo scrivente solo in data 12.06.2019 e, pertanto, ben oltre il termine indicato nella nota sopra citata ovvero il 24.05.2019;
- lo scrivente Responsabile della P.O. n. 1, in data 16.05.2019, con prot. n. 22693, ha comunicato all'A.C., al Segretario Generale e alla Dott.ssa Carmela Russello, n.q. di Responsabile della P.O. n. 2, denominata "Area Finanziaria e Risorse Umane", l'imminente esaurimento delle risorse finanziarie previste in bilancio, per l'anno 2019, al cap. 138, denominato "Liti, arbitrati e consulenze", avendo già questo Ente proceduto, nell'anno in corso, a svariati affidamenti del servizio di difesa e patrocinio legale di questo Comune in diversi procedimenti giudiziari a svariati professionisti esterni all'Ente;
- nella medesima nota si è proceduto, altresì, a relazionare sui ricorsi, atti di citazione e simili pervenuti al Comune per i quali occorre ancora costituirsi in giudizio, tra questi anche il decreto ingiuntivo oggetto del presente provvedimento;
- con la nota appena riportata, si è proceduto a richiedere ai soggetti destinatari della medesima nota di impinguare per l'anno in corso, il predetto capitolo 138 di bilancio con almeno altri € 60.000,00 (somme calcolate in via del tutto forfettaria, presuntiva ed ipotetica), al fine di potere disporre delle risorse finanziarie indispensabili per assicurare la difesa delle ragioni dell'Ente in giudizio per i restanti mesi dell'esercizio finanziario in corso; ci si è comunque riservati – ove necessario – di richiedere un ulteriore aumento di dette risorse e si è infine precisato che, in mancanza dell'assegnazione al capitolo 138 delle risorse finanziarie richieste con la stessa nota, non si sarebbe potuta assicurare la costituzione del Comune nelle varie sedi giurisdizionali, esponendo l'Ente a danni erariali;
- non avendo avuto riscontro alcuno, con successiva nota prot. n. 24418 del 28.05.2019, si è reiterata la predetta richiesta (comunicando l'ammontare aggiornato delle risorse finanziarie disponibili al cap. 138 di bilancio e ribadendo l'occorrenza di dette risorse anche ai fini della costituzione in giudizio per proporre opposizione al decreto ingiuntivo oggetto del presente provvedimento), declinando, infine, ogni responsabilità in merito ad eventuali danni cui l'Ente sarebbe stato esposto per la mancata costituzione nei giudizi di cui alla medesima nota e in quelli che eventualmente sarebbero potuti intervenire entro la fine dell'anno 2019;
- solo nella seduta del 17.06.2019, il Consiglio comunale ha proceduto all'approvazione della proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto <<Proposta di deliberazione consiliare – Provvedimenti ai sensi dell'art. 250, comma 2 del TUEL – Comunicazione esaurimento risorse finanziarie al cap. di spesa, denominato "Liti, arbitrati e consulenze", e richiesta aumento fondi. Richiesta della P.O. n. 1>>, proposta formulata dalla Dott.ssa Russello n.q. di Responsabile della P.O. n. 2, ed inoltrata dall'ufficio di segreteria alla Presidenza del Consiglio comunale in data 12.06.2019 per la convocazione, con carattere d'urgenza, dell'Organo consiliare.

Tutto ciò premesso e precisato,

Considerato che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto è ormai prossimo alla scadenza, scadenza che interverrà il 24.06.2019;

Rilevata la necessità di procedere, con sollecitudine, all'affidamento ad un professionista esterno del servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per proporre opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, tenuto conto che, tra il personale interno in servizio presso questo Ente, non sussiste alcuna figura professionale idonea a tale proposito.

VISTI:

- l'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, che ha, tra l'altro, disposto la modifica dell'art. 1 della Legge Regionale n. 12 luglio 2011, n. 12, stabilendo che, a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
- l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
- le Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Normine, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, le quali al

paragrafo I., punto 2.1, prevedono che per i servizi e le forniture il R.U.P. debba essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;

Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio sopra indicato;

Considerato che si ritiene opportuno individuare per detta nomina il Dott. Giuseppe Calabrese, dipendente a tempo indeterminato di cat. D;

Dato atto che il predetto dipendente non versa nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 42, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. e che lo stesso non risulta essere stato condannato - anche con sentenza non passata in giudicato - per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, D. Lgs. n. 165/2001 (così come previsto al punto 2.2, del paragrafo I delle predette linee guida dell'ANAC);

Considerato che si rende, altresì, necessario procedere all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio legale in parola;

Visto l'art. 1, comma 1, D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni sulla "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Rilevato che l'appalto di cui al presente provvedimento ha per oggetto taluni dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), che lo stesso rientra, quindi, tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, l'affidamento dello stesso, ai sensi dell'art. 4 e seguenti del medesimo decreto, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Tenuto conto che i tempi per procedere all'individuazione del professionista cui affidare il servizio oggetto del presente provvedimento sono estremamente esigui, in quanto, come meglio sopra indicato, la scadenza per proporre opposizione al decreto ingiuntivo in parola è il 24.06.2019;

Rilevato, pertanto, che non vi è tempo a sufficienza per procedere all'individuazione di detto professionista secondo quanto indicato all'art. 4, comma VII, del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 e successivamente rettificato con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017) ovvero richiedendo un preventivo ad almeno tre legali inclusi nella sezione competente (nella fattispecie quella civilistica) dell'Albo di cui al medesimo regolamento ed attendendo che pervenga in tempo utile un loro riscontro a mezzo di Raccomandata A.R. (in quanto la PEC non consentirebbe di assicurare la segretezza dell'offerta);

Rilevato, altresì, che il Comune di Favara non dispone di alcun software o servizio che consenta di procedere all'espletamento di gare telematiche, anche in considerazione dello stato di dissesto finanziario in cui si trova;

Vista la relazione prot. n. 27121/12.06.2019 del Responsabile della P.O. n. 4, denominata Area UTC, nella quale il medesimo Responsabile di P.O. evidenzia che la questione di cui al decreto ingiuntivo in oggetto è strettamente collegata ad un altro procedimento di opposizione ad un altro decreto ingiuntivo (n. 1260/2018), emesso dal Tribunale civile di Agrigento su ricorso della medesima società Alaimo Costruzioni srl, procedimento tuttora *sub iudice*;

Considerato che il servizio di difesa e patrocinio legale dell'Ente per l'opposizione del predetto decreto ingiuntivo n. 1260/2018 è stato affidato all'Avv. Attilio Gagliano, avvocato iscritto alla sezione civilistica dell'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara;

Visto l'art. 4, comma VIII del predetto Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a

professionisti esterni all'Ente che, sostanzialmente, nei casi di urgenza - quale quello di cui al caso di specie (come ampiamente sopra motivato), riconosce la facoltà del Responsabile della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio comunale del contenzioso di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia;

Rilevata la propria competenza in materia;

Viste le superiori considerazioni;

Ritenuto di potere procedere all'affidamento diretto del Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara;

Considerato che - data l'urgenza - si è già proceduto, con nota prot. n. 27989 del 18.06.2019, a mero titolo di indagine di mercato, a richiedere all'Avv. Attilio Gagliano, con studio in Agrigento - iscritto nella sezione civilistica dell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente - di comunicare la sua disponibilità ad accettare l'eventuale affidamento diretto del servizio indicato nell'oggetto del presente provvedimento e ciò entro e non oltre le ore 19.00 del 18.06.2019;

Dato atto che con la medesima nota, si è invitato, altresì, il predetto professionista - ove interessato all'affidamento in parola - ad esprimere il ribasso percentuale che sarebbe disposto ad offrire sulla base di apposito preventivo di spesa accluso alla medesima nota, calcolato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente e pari a € 6.715,00 (quale compenso tabellare posto a base di gara), oltre spese generali, CPA e IVA;

Preso atto della PEC del 18.06.2019, ore 17.10 - agli atti in data odierna al prot. n. 28010 -, con la quale l'Avv. Attilio Gagliano, in riscontro alla richiesta prot. n. 27989/18.06.2019, ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto ed ha comunicato di offrire per l'esecuzione del medesimo servizio, in caso di affidamento diretto in suo favore, il ribasso percentuale sul compenso tabellare posto a base di gara di € 6.715,00 (come riportato nel preventivo allegato alla citata nota n. 27989/2019) del 40%;

Visto il curriculum vitae dell'Avv. Gagliano - presentato a questo Ente in sede di richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente;

Preso atto del cospicuo ribasso offerto dal medesimo professionista, in caso affidamento diretto in suo favore, ribasso che consentirebbe a questo Comune - in stato di carenza di risorse finanziarie - di economizzare sul servizio di difesa legale secondo quanto appresso meglio specificato;

Competenza: Tribunale di Agrigento	
Valore della Causa: € 183.000,00	
Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 775,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 2.700,00
Fase decisionale	€ 2.025,00
Compenso tabellare a base di gara	€ 6.715,00
- ribasso offerto del 40%	-€ 2.686,00
compenso netto	€ 4.029,00
Spese generali (15% sul compenso tabellare)	€ 604,35
somma	€ 4.633,35
Cassa Previdenza Avvocati (4%)	€ 185,33
Totale Imponibile	€ 4.818,68
IVA 22% su Imponibile	€ 1.060,11
Totale compenso onnicomprensivo	€ 5.878,79

Visto l'art. 37, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni che, sostanzialmente, consente alle stazioni appaltanti di procedere "direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40 000 euro", come nel caso di specie;

Visto il preventivo di spesa allegato alla suddetta nota prot. n. 27989/2019, dell'importo complessivo di € 9.797,99;

Vista la suddetta PEC del 18.06.2019 e preso atto che il ribasso offerto sul compenso tabellare consentirebbe a questo Comune di affidare il servizio in oggetto per l'importo onnicomprensivo di € 5.878,79, con notevole risparmio per l'Ente;

Ritenuto opportuno procedere, per le svariate motivazioni sopra esposte, all'affidamento diretto del servizio di cui in oggetto all'Avv. Attilio Gagliano, con studio in Agrigento;

Viste le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, le quali al punto 3.1.2 le quali prevedono gli elementi costitutivi della determinazione a contrarre per l'affidamento dei contratti sopra richiamati:

Ritenuto, quindi, di indire una procedura volta all'individuazione del contraente cui affidare il "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara" avente le seguenti caratteristiche:

- a) *interesse pubblico che si intende soddisfare*: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara nel giudizio di cui sopra;
- b) *caratteristiche del servizio*: il servizio da espletare durerà fino alla definizione del giudizio di primo grado inerente l'opposizione del decreto ingiuntivo in argomento e comprende – se ed in quanto ne ricorreranno i presupposti e/o le necessità – la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione, la fase decisionale, fasi da espletarsi ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, dello schema di lettera d'invito a presentare offerta e del preventivo di spesa quivi allegati;
- c) *importo massimo stimato dell'affidamento*: € 5.878,79 onnicomprensivi;
- d) *copertura contabile*: dotazioni previste al Capitolo 138, articolo 1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;
- e) *procedura di affidamento*: affidamento diretto, per le motivazioni meglio esposte in premessa, all'Avv. Attilio Gagliano, con studio legale in Agrigento, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) *criteri di selezione operatori economici e offerte*: data l'urgenza della costituzione in giudizio dell'Ente (da effettuarsi entro e non oltre il 24.06.2019, pena la definitività del decreto ingiuntivo in oggetto), si è tenuto conto della conoscenza pregressa delle questioni inerenti il decreto ingiuntivo in oggetto, correlato (giusta relazione prot. n. 27121/12.06.2019 del Responsabile della P.O. n. 4) con altro precedente procedimento giudiziario di opposizione ad altro decreto ingiuntivo n. 1260/2018, emesso dal Tribunale civile di Agrigento su ricorso della stessa società Alaimo Costruzioni srl; detta conoscenza pregressa consentirà al professionista affidatario del servizio in parola di potere operare con maggiore celerità, efficacia e consapevolezza, a beneficio di un'azione difensiva più efficace degli interessi e ragioni dell'Ente: il professionista ha, inoltre, offerto – in caso di affidamento in proprio favore – di effettuare il servizio col ribasso ragguardevole del 40% sul compenso tabellare di cui al preventivo di spesa allegato alla nota prot. n. 27989/18.06.2019;
- g) *principali condizioni contrattuali*: il rapporto contrattuale con l'operatore economico affidatario si intenderà di fatto concluso con il completamento dell'attività forense, fino alla definizione del grado di giudizio, ivi compresa – in caso di vittoria del Comune di Favara – l'istanza dell'apposizione della formula esecutiva nel provvedimento giudiziario di definizione della controversia, nonché la notifica dello stesso alla controparte, attività che dovranno essere svolte ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, della PEC del 18.06.2019 dell'Avv. Attilio Gagliano di comunicazione disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto e del preventivo di spesa allegato alla nota sopra citata prot. n. 27989/18.06.2019 da considerarsi al netto del ribasso del 40% offerto dal medesimo avvocato;
- h) *forma contrattuale*: nel rispetto di quanto previsto al comma 14 art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

successive modifiche ed integrazioni, il contratto tra il Comune di Favara e il soggetto affidatario del servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Ritenuto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa – occorrente per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi - per l'importo di: € 5.878,79, a carico del bilancio comunale;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 138/1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) di individuare e nominare il Dott. Giuseppe Calabrese, dipendente a tempo indeterminato di cat. D, Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31, D. Lgs. n. 50/2016, inerente l'appalto del "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara";
- 2) dare atto che il R.U.P. assumerà tutte le funzioni previste dalla normativa vigente e che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa a tale proposito;
- 3) di indire una procedura volta all'individuazione del contraente cui affidare il "Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara" avente le seguenti caratteristiche:
 - a) *interesse pubblico che si intende soddisfare*: Tutela delle ragioni ed interessi del Comune di Favara nel giudizio di cui sopra;
 - b) *caratteristiche del servizio*: il servizio da espletare durerà fino alla definizione del giudizio di primo grado inerente l'opposizione del decreto ingiuntivo in argomento e comprende – se ed in quanto ne ricorreranno i presupposti e/o le necessità – la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione, la fase decisionale, fasi da espletarsi ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, dello schema di lettera d'invito a presentare offerta e del preventivo di spesa quivi allegati.
 - c) *importo massimo stimato dell'affidamento*: € 5.878,79 onnicomprensivi;
 - d) *copertura contabile*: dotazioni previste al Capitolo 138, articolo 1, denominato "Liti, arbitraggi e consulenze" del bilancio comunale;
 - e) *procedura di affidamento*: affidamento diretto, per le motivazioni meglio esposte in premessa, all'Avv. Attilio Gagliano, con studio legale in Agrigento, nel rispetto di quanto previsto in merito dall'art. 36, comma 2, lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) *criteri di selezione operatori economici e offerte*: data l'urgenza della costituzione in giudizio dell'Ente (da effettuarsi entro e non oltre il 24.06.2019, pena la definitività del decreto ingiuntivo in oggetto), si è tenuto conto della conoscenza pregressa delle questioni inerenti il decreto ingiuntivo in oggetto, correlato (giusta relazione prot. n. 27121/12.06.2019 del Responsabile della P.O. n. 4) con altro precedente procedimento giudiziario di opposizione ad altro decreto ingiuntivo n. 1260/2018, emesso dal Tribunale civile di Agrigento su ricorso della stessa società Alaimo Costruzioni srl; detta conoscenza pregressa consentirà al professionista affidatario del servizio in parola di potere operare con maggiore celerità, efficacia e consapevolezza, a beneficio di un'azione difensiva più efficace degli interessi e ragioni dell'Ente; il professionista ha, inoltre, offerto – in caso di affidamento in proprio favore – di effettuare il servizio col ribasso ragguardevole del 40% sul compenso tabellare di cui al preventivo di spesa allegato alla nota prot. n. 27989/18.06.2019;
 - g) *principali condizioni contrattuali*: il rapporto contrattuale con l'operatore economico affidatario si intenderà di fatto concluso con il completamento dell'attività forense, fino alla definizione del grado di giudizio, ivi compresa – in caso di vittoria del Comune di Favara – l'istanza dell'apposizione della formula esecutiva nel provvedimento giudiziario di definizione della controversia, nonché la notifica dello stesso alla controparte, attività che dovranno essere svolte ai sensi e nel rispetto del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, dell'Avviso di cui alla determinazione n. 132/2018 R.G. sopra richiamata, della PEC del 18.06.2019 dell'Avv. Attilio Gagliano di comunicazione di disponibilità all'accettazione dell'eventuale affidamento diretto e del preventivo di spesa allegato alla nota sopra citata prot. n. 27989/18.06.2019 da considerarsi al netto del ribasso del 40% offerto da medesimo avvocato;
 - h) *forma contrattuale*: nel rispetto di quanto previsto al comma 14 art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto tra il Comune di Favara e il soggetto affidatario del

servizio verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;


- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	138/1	Descrizione	Liti, arbitraggi, consulenze
Intervento		Miss./Progr.	1/11
Centro di costo		Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z4628E3BE9
Creditore			
Causale	Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per opposizione decreto ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso n. 4084/2018 R.G., presentato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara		
Modalità finan.	Bilancio comunale		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.878,79
			Frazionabile in 12


- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Calabrese;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 9) di demandare all'ufficio di segreteria generale la trasmissione di copia del presente provvedimento:
- al referente della Trasparenza per la P.O. n. 1, denominata Area Amministrativa, per le relative pubblicazioni sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune di Favara;
 - al Dott. Calabrese Giuseppe, quale RUP, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

Favara, _____

Il Responsabile del Servizio n. 2
Affari Legali, Contratti e Provvedimenti disciplinari
Giacinto Proventano



Il Responsabile della P. O. n. 1
-Dott. Giuseppe Calabrese-





1

2

3

4

5



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 20/06/2018 Il Responsabile del servizio finanziario




ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap/Art.	Esercizio
4918	20/06/2018	5.878,79	138001	2018

Data 20/06/2018



Il Responsabile del servizio finanziario




Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data



Il Responsabile del servizio